Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE
Sezione Approvvigionamento energetico e monitoraggio

Direttiva del 20 dicembre 2024, versione 4.1

Sistemi di certificazione ammessi per certificati esteri di gas rinnovabili

ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti

Versione	Modifica del	Data
1.0	Prima versione	20 dicembre 2024
2.0	Capitolo 2.2.3: Adattamento registro GGCS Capitolo 3.2 aggiunto	4 marzo 2025
3.0	Capitolo 2.2.3: inserito elenco dei "Fuel-Codes" accettati	11 giugno 2025
4.0	Capitolo 2.2.3: Aggiunta dei nuovi "Energy Source Codes" (EECS FS 05 v. 8)	13 gennaio 2026
4.1	Capitolo 2.2.3: Correzione della prima tabella dei Fuel-Codes Capitolo 2.1.1: Aggiunta della menzione TÜV Süd	25 febbraio 2026

Data: 20 dicembre 2024

Luogo: Berna

Editore:

Ufficio federale dell'energia UFE
CH-3003 Berna
www.bfe.admin.ch

Elaborazione:

Gruppo di lavoro

Sabine Hirsbrunner (UFE)

Amir Meskaldji (UFE)

Marine Pasquier (UFE)

Tobias Scheurer (UFAM)

Frank Hayer (UFAM)

Ufficio federale dell'energia UFE
Pulverstrasse 13, CH-3063 Ittigen; Indirizzo postale: Ufficio federale dell'energia UFE, CH-3003 Berna
Tel. +41 58 462 56 11 · Fax +41 58 463 25 00 · contact@bfe.admin.ch · www.bfe.admin.ch

Indice

1 Introduzione 4
2 Gas rinnovabili provenienti da rifiuti o residui di produzione biogeni 5
2.1 Base giuridica 5
2.1.1 Norma da concretizzare 5
2.1.2 Criteri di esigenze per l'ammissione di un certificato estero nel sistema di GO 5
2.2 Sistemi di certificazione ammessi 6
2.2.1 Sistemi volontari e nazionali riconosciuti dall'UE 6
2.2.2 Standard e sigilli di qualità 7
2.2.3 Registri esteri 8
3 Gas rinnovabili prodotti a partire da vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa 12
3.1 Base giuridica 12
3.2 Sistemi di certificazione ammessi 12

1 Introduzione

Il sistema svizzero di garanzie di origine per i combustibili e i carburanti (sistema GO) è diventato operativo il 1° gennaio 2025; esso ha sostituito il servizio di clearing del settore del gas e ha assunto le relative funzioni. Fino alla fine del 2024 il servizio di clearing del settore del gas ha registrato certificati esteri per i gas rinnovabili. A tal fine, le sostanze alla base dei certificati dovevano soddisfare le esigenze ecologiche dei «Principi dell'industria svizzera del gas per il biogas e altri gas rinnovabili». A partire dal 1° gennaio 2025 gli importatori di certificati esteri per gas rinnovabili devono effettuare le relative registrazioni nel sistema GO. I gas rinnovabili alla base dei certificati importati devono anche continuare a soddisfare le esigenze ecologiche. La prova a tal proposito deve poter essere fornita mediante sistemi di certificazione adeguati. Uno studio[1] commissionato dall'UFE e dall'UFAM ha esaminato i sistemi di certificazione esistenti rilevanti per la Svizzera. Esso descrive in che misura questi sistemi di certificazione sono idonei a dimostrare il rispetto delle esigenze ecologiche richieste. Su questa base, l'UFE adotta la presente direttiva. La direttiva menziona i sistemi di certificazione per i certificati esteri relativi ai gas rinnovabili ammessi per dimostrare il rispetto delle esigenze ecologiche nel sistema svizzero di GO e li riassume in un elenco. In futuro potranno essere aggiunti all'elenco altri sistemi di certificazione, se anch'essi si rivelano adeguati. Questo può avvenire sulla base di una revisione periodica dell'elenco o su richiesta degli importatori, se dimostrano che un sistema di certificazione è in grado di soddisfare le disposizioni legali di cui alle sezioni 2.1 e 3.1 della presente direttiva alla stregua di un sistema di certificazione già ammesso.

L'attuazione pratica del trasferimento di certificati esteri al sistema di GO svizzero è descritta nel manuale del sistema Pronovo. Il manuale è disponibile sul sito web di Pronovo: Documenti operativi – Pronovo AG > Sistema GO CCR: Guida manuale.

[1] Brandes Energie AG: Positivliste Zertifizierungssysteme für ausländische erneuerbare Gaszertifikate, Studienbericht vom 15. August 2024, i.A des BFE und des BAFU + Ergänzung (disponibile solo in tedesco).

2 Gas rinnovabili provenienti da rifiuti o residui di produzione biogeni

2.1 Base giuridica

2.1.1 Norma da concretizzare

Affinché le garanzie di origine estere e altri certificati esteri per gas rinnovabili provenienti da rifiuti o residui di produzione biogeni possano essere trasferiti nel sistema GO, essi devono soddisfare, tra l'altro, le esigenze ecologiche di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del DATEC del 20 novembre 2024 sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti (OGOCC)[2]. L'articolo 8 capoverso 2 OGOCC delega all'Ufficio federale dell'energia la definizione dei documenti necessari a comprovare il rispetto delle esigenze. Si tratta di certificati emessi da un sistema di certificazione, in grado di confermare il rispetto delle esigenze ecologiche per l'importazione di certificati pwe il gas rinnovabile immesso. In linea di massima entrano in linea di conto tre diversi tipi di sistemi di certificazione:

- i sistemi volontari e nazionali riconosciuti dalla Commissione europea e in grado di documentare le esigenze di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a OGOCC;
- standard e sigilli di qualità in grado di documentare le esigenze di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a OGOCC;
- registri esteri, sempre che stabiliscano esigenze ecologiche equivalenti a quelle dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a OGOCC o offrano la possibilità di verificarle e documentarle.

La sezione 2.2 comprende i sistemi di certificazione che consentono di fornire in modo semplificato la prova del rispetto delle esigenze ecologiche. È possibile che sia necessaria una combinazione dei sistemi summenzionati per poter fornire la prova con certezza. Possono essere ammessi altri sistemi di certificazione e in linea di principio non è escluso che, in casi motivati, possano essere riconosciute altre prove[3]. Esse sono tuttavia vincolate alla prova che i criteri di cui alla sezione 2.1.2 siano soddisfatti allo stesso modo. In tal caso l'onere della prova è interamente a carico dell'importatore. Quest'ultimo deve dimostrare che il sistema verifica le esigenze in modo equivalente ai sistemi di cui alla sezione 2.2. L'importatore deve mettere a disposizione dell'UFE e di Pronovo l'intera documentazione affinché l'esame possa essere ricostruito e il risultato possa essere verificato. Vi rientrano in particolare:

- il nome/ragione sociale dell'auditor che ha effettuato la verifica dei certificati;
- la prova che l'auditor / la ditta è accreditato/a presso un servizio di accreditamento nazionale come organismo di valutazione della conformità per il settore dei gas rinnovabili prodotti da rifiuti o residui di produzione biogeni;
- il rapporto di audit dell'auditor / della ditta;
- la definizione di rifiuto sulla quale l'auditor / la ditta si è basato/a durante la verifica.

2.1.2 Criteri di esigenze per l'ammissione di un certificato estero nel sistema di GO

Secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a OGOCC il gas rinnovabile deve essere prodotto «secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti o residui di produzione biogeni». I rifiuti o i residui di produzione secondo la definizione nella lista positiva della DGD[4] o la definizione di Paese di produzione nonché le

[2] RS 730.010.2

[3] Per esempio, un controllo individuale "batch-by-batch" da parte del TÜV-Süd

[4] www.bazg.admin.ch > Informazione per ditte > Tributi riscossi all'interno del Paese > Imposta sugli oli minerali > Biocarburanti > Pubblicazioni > Lista positiva della Direzione generale delle dogane

sostanze di cui all'Allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001[5] soddisfano tali esigenze. Le colture intermedie sono autorizzate come substrato a condizione che siano coltivate in aree in cui la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata ad un solo raccolto a causa di un breve periodo vegetativo, purché il loro utilizzo non comporti una richiesta di superfici supplementari e il tenore di materia organica del suolo sia mantenuto.

2.2 Sistemi di certificazione ammessi

2.2.1 Sistemi volontari e nazionali riconosciuti dall'UE

I sistemi riconosciuti dall'UE secondo l'articolo 30 paragrafo 4 o 6 della Direttiva (UE) 2018/2001 verificano se i combustibili e carburanti rinnovabili soddisfano i criteri di sostenibilità dell'UE. Le prove di sostenibilità (PoS) dei seguenti sistemi riconosciuti sono idonee a dimostrare il rispetto delle esigenze ecologiche del sistema di GO svizzero. Si segnala che, a partire da gennaio 2027[6], per le importazioni provenienti dai Paesi membri dell'"AIB Gas Scheme Group" (cfr. i Paesi indicati nella tabella della sezione 2.2.3), i PoS e altri certificati non saranno più accettati. Saranno accettati esclusivamente i GO i cui codici "Energy Source" (precedentemente denominati "Fuel Codes") figurano nell'elenco dei codici riportato alla fine della sezione 2.2.3

Sistema riconosciuto	**Esigenze da soddisfare**	
	Sulla prova di sostenibilità (PoS) deve essere indicato che sono stati utilizzati solo rifiuti e residui[7].	In caso di utilizzo di colture intermedie, la prova di sostenibilità (PoS) deve attestare il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato IX[8] della Direttiva (UE) 2018/2001.
International Sustainability and Carbon Certification (ISCC EU)	X	X
REDcert UE	X	X
Biomass Biofuels voluntary scheme (2BSvs)	X	X
Better Biomass	X	X
Sustainable Resources voluntary scheme (SURE-EU)	X	X
KZR INiG system	X	X
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB EU RED)	X	X

X = Il sistema riconosciuto può fornire le informazioni necessarie per soddisfare le esigenze.
o = Il sistema riconosciuto non può fornire le informazioni necessarie per soddisfare l'esigenza.

[5] Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21 dicembre 2018, pag. 82, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1711, 26.6.2024.

[6] Il documento «Documento di processo importazione delle GO del gas tramite l'hub-AIB», contenente la comunicazione di Pronovo e ulteriori dettagli, è disponibile al seguente indirizzo: https://pronovo.ch/it > Servizi > Moduli e Documenti > Documenti > Carburanti e combustibili rinnovabili (CCr)

[7] I rifiuti o i residui di produzione secondo la definizione nella lista positiva della DGD o la definizione di Paese di produzione nonché le sostanze di cui all'Allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001 soddisfano tali esigenze.

[8] Le colture intermedie sono autorizzate come substrato a condizione che siano coltivate in aree in cui la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata ad un solo raccolto a causa di un breve periodo vegetativo, purché il loro utilizzo non comporti una richiesta di superfici supplementari e il tenore di materia organica del suolo sia mantenuto.

2.2.2 Standard e sigilli di qualità

Per standard e sigilli di qualità si intendono sistemi di certificazione (non riconosciuti dalla Commissione europea) che valutano la qualità di impianti o sostanze in base alle proprie direttive di certificazione o alle prescrizioni del committente.

Standard o sigilli di qualità	**Esigenze da soddisfare**	
	Sulla prova di sostenibilità (PoS) deve essere indicato che sono stati utilizzati solo rifiuti e residui[9].	In caso di utilizzo di colture intermedie, la prova di sostenibilità (PoS) deve attestare il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001[10].
Naturemade star	✓	X
TÜV Süd Green Methane Standard	X	X

✓ = Lo standard o il sigillo di qualità attesta il rispetto delle esigenze.
X = Lo standard o il sigillo di qualità può fornire le informazioni necessarie per soddisfare le esigenze.
o = Lo standard o il sigillo di qualità non può fornire le informazioni necessarie per soddisfare l'esigenza.

[9] I rifiuti o i residui di produzione secondo la definizione nella lista positiva della DGD o la definizione di Paese di produzione nonché le sostanze di cui all'Allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001 soddisfano tali esigenze.

[10] Le colture intermedie sono autorizzate come substrato a condizione che siano coltivate in aree in cui la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata ad un solo raccolto a causa di un breve periodo vegetativo, purché il loro utilizzo non comporti una richiesta di superfici supplementari e il tenore di materia organica del suolo sia mantenuto.

2.2.3 Registri esteri

I registri esteri sono piattaforme che consentono lo scambio di garanzie di origine. Può trattarsi di registri delle garanzie di origine designati dallo Stato o di piattaforme create su iniziativa privata. Di seguito sono descritte le condizioni in base alle quali una garanzia di origine estratta dal rispettivo registro soddisfa le esigenze ecologiche del sistema di GO della Svizzera o quando è necessaria una prova supplementare. Si distingua tra registri che rilasciano GO secondo i principi e le regole dell'Association of Issuing Bodies (AIB) per l'European Energy Certificate System (EECS) e li trasferiscono tramite l'hub AIB e quelli che si basano su altri standard (ad esempio lo standard CoO di ERGaR).

Si segnala che, a partire da gennaio 2027[11], per le importazioni provenienti dai Paesi membri dell'«AIB Gas Scheme Group», i PoS e altri certificati non saranno più accettati. Saranno accettati esclusivamente i GO i cui codici «Energy Source» (precedentemente denominati «Fuel Codes») figurano nell'elenco dei codici riportato alla fine di questa sezione[12].

Registri membri dello schema EECS-Gas (membri AIB-Gas)

	Esigenze da soddisfare	
Registro	Il certificato deve indicare che sono stati utilizzati solo rifiuti e residui[13].	In caso di utilizzo di colture intermedie, il certificato deve attestare il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001[14].
Registro finlandese presso Gasgrid Finlandia	X	o
Registro ceco presso OTE	X	o
Registro spagnolo presso Enagás (Gdogas)	X	o
Registro austriaco presso E-Control)	X	o
Registro estone presso Elering	X	o
Registro lettone presso Conexus Baltic Grid	X	o
Registro italiano presso GSE	X	o
Registro portoghese presso REN	X	o

X = Il registro può fornire le informazioni necessarie per soddisfare le esigenze.
o = Il registro non può fornire le informazioni necessarie per soddisfare l'esigenza. L'importazione nel sistema di GOC CH è possibile se si presenta una prova supplementare (v. tabella precedente: PoS/sigillo di qualità/standard) che attesti il rispetto dell'esigenza.

[11] Il documento «Documento di processo importazione delle GO del gas tramite l'hub-AIB», contenente la comunicazione di Pronovo e ulteriori dettagli, è disponibile al seguente indirizzo: https://pronovo.ch/it > Servizi > Moduli e Documenti > Documenti > Carburanti e combustibili rinnovabili (CCr)

[12] I registri hanno tempo fino al 01.05.2026 per accettare i nuovi codici e, a partire dal 01.01.2027, dovranno emettere esclusivamente GO con i nuovi codici. Le GO esistenti che utilizzano i vecchi codici potranno comunque continuare a essere utilizzate.

[13] Le garanzie di origine rilasciate secondo lo standard EECS dell'AIB e che riportano un "Fuel code" conforme all'elenco "Fuel codes accettati" soddisfano questa esicenza. L'elenco si basa sulla scheda informativa 05 (Types of Energy Inputs and Technologies) dello standard EECS. È disponibile all'indirizzo: https://www.aib-net.org > EECS > Fact Sheets.

[14] Le colture intermedie sono autorizzate come substrato a condizione che siano coltivate in aree in cui la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata ad un solo raccolto a causa di un breve periodo vegetativo, purché il loro utilizzo non comporti una richiesta di superfici supplementari e il tenore di materia organica del suolo sia mantenuto.

Elenco degli "Energy Source Codes" accettati (precedentemente denominati "Fuel Codes")

Indichiamo di seguito i codici accettati della versione 7.9 della EECS Factsheet EECS, e quelli della nuova versione[15] 8.0 in due tabelle distinte.

Fuel Codes accettati: EECS FACTSHEET 7.9 (versione precedente)

Vettori energetici rinnovabili solidi:

- Rifiuti urbani biogeni: F01010101
- Rifiuti industriali biogeni: F01010201

Vettori energetici in entrata rinnovabili liquidi:

- Rifiuti urbani biodegradabili: F01020100
- Liquore nero: F01020200
- Rifiuti da olio vegetale: F01020400

Vettori energetici in entrata rinnovabili gassosi

- Gas di discarica: F01030100
- Gas di depurazione: F01030200
- Gas agricolo:
  - F01030301
  - F01030302
  - F01030303
  - F01030304
  - F01030306
- Gas proveniente dalla digestione di rifiuti organici:
  - F01030401
  - F01030402
  - F01030403
  - F01030404
  - F01030405
  - F01030406
  - F01030408

[15] Una nuova versione della EECS Factsheet 05 emessa dall'AIB è stata pubblicata il 27.11.2025. Questa versione, denominata revisione 8.0, apporta diverse modifiche, soppressioni e introduzioni all'elenco dei Fuel Codes. I registri hanno tempo fino al 01.05.2026 per accettare i nuovi codici e, a partire dal 01.01.2027, dovranno emettere esclusivamente GO con i nuovi codici. Le GO esistenti che utilizzano i vecchi codici potranno ancora essere utilizzate.

“Energy Source Codes” accettati: EECS FACTSHEET 8.0 (nuova versione)

I codici preceduti da un * sono stati introdotti con la versione 8.0.

Vettori energetici rinnovabili solidi:

- Rifiuti urbani biogeni: F01010101
- Rifiuti industriali biogeni: F01010201
- Biomassa forestale e dell’industria forestale
  - * Rifiuti e residui forestali: F01010304
  - * Rifiuti e residui dell’industria forestale: F01010306
- Biomassa agricola
  - * Letame: F01010508
  - * Rifiuti e residui agricoli: F01010509
- * Rifiuti e residui dell’acquacoltura e della pesca: F01010603
- * Biorifiuti: F01010700
- * Fanghi di depurazione: F01011001
- * Altri rifiuti e residui organici: F01011100

Vettori energetici in entrata rinnovabili liquidi:

- Rifiuti urbani biodegradabili: F01020100
- Liquore nero: F01020200
- Rifiuti da olio vegetale: F01020400
- Rifiuti e residui organici
  - * Non specificato: F01020600
  - * Rifiuti e residui agricoli: F01020601
  - * Rifiuti e residui industriali biogeni: F01020602
  - * Rifiuti e residui dell’acquacoltura e della pesca: F01020603
  - * Acque reflue: F01020604
  - * Liquame: F01020605

Vettori energetici in entrata rinnovabili gassosi

- Gas di discarica: F01030100
- Gas di depurazione: F01030200

Altri Registri

Registro	Esigenze da soddisfare	
	Il certificato deve indicare che sono stati utilizzati solo rifiuti e residui[16].	In caso di utilizzo di colture intermedie, il certificato deve attestare il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001[17].
Registro del biogas Germania (Registro dena)	X	X
Registro del biometano Austria (Registro AGCS)	o	o
Registro olandese VertiCer	X	o
Registro danese del biometano Energinet	o	o
Registro slovacco SPDD	o	o
Registro britannico GGCS	X	X
Registro francese RGO	o	o

X = Il registro può fornire le informazioni necessarie per soddisfare le esigenze.
o = Il registro non può fornire le informazioni necessarie per soddisfare l'esigenza. L'importazione nel sistema di GOC CH è possibile se si presenta una prova supplementare (v. tabella precedente: PoS/sigillo di qualità/standard) che attesti il rispetto dell'esigenza.

[16] I rifiuti o i residui di produzione secondo la definizione nella lista positiva della DGD o la definizione di Paese di produzione nonché le sostanze di cui all'Allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001 soddisfano tali esigenze.

[17] Le colture intermedie sono autorizzate come substrato a condizione che siano coltivate in aree in cui la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata ad un solo raccolto a causa di un breve periodo vegetativo, purché il loro utilizzo non comporti una richiesta di superfici supplementari e il tenore di materia organica del suolo sia mantenuto.

3 Gas rinnovabili prodotti a partire da vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa

3.1 Base giuridica

Secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera b OGOCC, il gas rinnovabile prodotto a partire da vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa deve soddisfare esigenze ecologiche. L'Ufficio federale dell'energia si basa sul regolamento delegato (UE) 2023/1184[18].

L'UFE stabilisce le esigenze relative a questi giustificativi in una direttiva (art. 8 cpv. 2 OGOCC). Per il gas rinnovabile prodotto a partire da vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa devono essere disponibili un certificato valido di un sistema riconosciuto secondo l'articolo 30 paragrafo 4 della Direttiva (UE) 2018/2001 e una documentazione di accompagnamento, la quale dimostri che si tratta di un carburante da fonte rinnovabile di origine non biologica secondo l'articolo 2 punto 36 della Direttiva (UE) 2018/2001.

3.2 Sistemi di certificazione ammessi

Le prove di sostenibilità (PoS) dei seguenti sistemi riconosciuti sono idonee a dimostrare il rispetto delle esigenze ecologiche del sistema di GO svizzero.

- International Sustainability and Carbon Certification (ISCC EU)
- CertifHy
- REDCert

[18] Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, GU L 157 del 20.6.2023, pag. 11.